



COMUNE DI DRUENTO

PROVINCIA DI TORINO

CAP 10040 – Tel. 011 98.46.402 – 011 98.46.067 – Fax 011 99.41.019
E-mail druencit@iibero.it

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ'

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 380/01 e s.m.e i. le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità, ora semplicemente chiamato **Certificato di agibilità**, si sono modificate per alcuni aspetti. Per tale motivazione si riportano le procedure che dovranno essere osservate e la documentazione essenziale per la richiesta e il rilascio del suddetto documento.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Responsabile dell'ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
- d) Recupero dei sottotetti a fini abitativi

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità in bollo da euro 10,33, corredata della seguente documentazione:

- a) versamento sul c/c postale n. 33227109 intestato COMUNE DI Druento della tassa di concessione comunale di Euro 4,36 (relativamente ai fabbricati residenziale e residenziali annessi alle attività produttive) per interventi di edilizia economica popolare euro 0,87 per vano catastale.
- b) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

- c) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e dal Direttore dei Lavori di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- d) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli [articoli 113 e 127](#) D.P.R. 380/01, nonché all'[articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli [articoli 111](#) e 126 del D.P.R. 380/01
- e) certificato di collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera
- f) eventuale certificato del competente ufficio tecnico della regione attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II
- g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'[articolo 77](#), nonché all'[articolo 82](#). del D.P.R. 380/01 ovvero dovrà essere accertata la presenza di:
 - accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari
 - almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
 - l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
- h) Eventuale certificato di prevenzione incendi (obbligatorio per autorimesse con più di 9 posti auto; condomini con altezza di gronda sup. 21 metri, caldaie con potenzialità maggiore uguale a 100.000 K/Cal, bomboloni GPL)

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il responsabile dell'ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la suddetta documentazione. Trascorso tale termine l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL.

In caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

N.B. il silenzio assenso si perfeziona nella ipotesi in cui siano stati trasmessi tutti i documenti essenziali e necessari per il rilascio del certificato

Dichiarazione di inagibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'[articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Druento, gennaio 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
arch. Francesco LECCESE